

CAMERA DEI DEPUTATI N. 832

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MORGANTE, AMBROSI, AMICH, CANNATA, CIABURRO, COLOMBO,
DE CORATO, DEIDDA, DI MAGGIO, GARDINI, IAIA, LA PORTA,
LONGI, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCHIO, MICHE-
LOTTI, POLO, POZZOLO, FABRIZIO ROSSI, ROSSO**

Disposizioni in materia di riconoscimento della festività del *Corpus Domini* agli effetti civili

Presentata il 30 gennaio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fino al 1976 lo Stato riconosceva come giorni festivi agli effetti civili le festività religiose di cui all'articolo 11 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ratificava il Concordato stipulato con la Santa Sede in quello stesso anno: il primo giorno dell'anno, l'Epifania (6 gennaio), San Giuseppe (19 marzo), l'Ascensione, il *Corpus Domini*, i Santi Pietro e Paolo (29 giugno), l'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), l'immacolata Concezione (8 dicembre) e Natale (25 dicembre). A queste si aggiungevano tre festività, ufficialmente non riconosciute dalla Chiesa agli effetti del precetto festivo, ma di lunga e consolidata tradizione popolare: il lunedì dopo Pasqua (lunedì dell'Angelo), il lunedì dopo

la Pentecoste e il 26 dicembre (Santo Stefano).

Nel 1977, con la legge 5 marzo 1977, n. 54, vennero espressamente soppresse, agli effetti civili e nella cadenza infrasettimanale diversa dalla domenica, l'Epifania, San Giuseppe, l'Ascensione, il *Corpus Domini*, i Santi Pietro e Paolo, in considerazione della loro «negativa incidenza sulla produttività sia delle aziende che dei pubblici uffici». Successivamente, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, e in applicazione del nuovo concordato con la Santa Sede, sono state reintrodotte l'Epifania e, per la sola città di Roma, la festività dei Santi Pietro e Paolo, quali patroni della Capitale.

I motivi che determinarono l'allora Governo alla soppressione delle citate festività, a parere dei firmatari della proposta di legge, devono ritenersi superati dall'attuale realtà economico-produttiva. Ciò in quanto, in una logica di concorrenzialità di mercato, più che la produzione secondo i principi dell'economia di scala, assumono sempre più importanza altri parametri; tanto che gli altri Paesi ad economia avanzata, ad eccezione di Italia, Spagna e Portogallo, non hanno ritenuto di adottare provvedimenti simili alla citata legge n. 54 del 1977, mantenendosi sempre altamente competitivi, senza recare, al contempo, alcun pregiudizio ai sentimenti religiosi e popolari più diffusi.

In particolare, la reintroduzione della festività soppressa del *Corpus Domini*, una delle principali solennità dell'anno liturgico della Chiesa cattolica, intende ridare significato alla tradizione popolare, senza, per questo, determinare scompensi alla produttività delle aziende e, anzi, trasferisce una quota maggiore di reddito prodotto ad altri comparti di mercato ad alto valore aggiunto, quali il turismo, anche religioso, con buoni ritorni economici per l'economia

nel suo complesso, risultando più coerente con quel che avviene negli altri Paesi europei e non, dove la presenza della religione cattolica è minore o addirittura minoritaria. Ad esempio, il *Corpus Domini*, festa religiosa espressione della tradizione di fede e di cultura della comunità, è riconosciuta festività agli effetti civili in Austria, in Svizzera, in Germania, in Polonia, in Croazia e in Portogallo. La reintroduzione della festività del *Corpus domini* rappresenta un omaggio alle persone credenti, che possono così celebrare nuovamente la ricorrenza religiosa, e un giusto riconoscimento dei valori cristiani. Le feste a carattere religioso, al pari di quelle civili nazionali, rinsaldano le appartenenze e i legami comunitari, facendo sentire ognuno partecipe di una celebrazione che riguarda un territorio, la sua identità e gli eventi che hanno segnato la sua storia, in un Paese, il nostro, storicamente segnato dalla presenza del cristianesimo e dall'influsso delle feste da esso proposte.

Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge prevede il ripristino agli effetti civili della festività del *Corpus Domini* in tutto il territorio nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. La ricorrenza religiosa del *Corpus Domini* è considerata giorno festivo agli effetti civili ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

2. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, le parole « *Corpus Domini*; » sono soppresse.



19PDL0022180